

VALENTINI ETTORE, *relatore*. È appunto per correggerlo che è necessario che la domanda ritorni alla Commissione: non posso correggerlo io. Il relatore non ha fatto che fotografare quello che la Commissione ha deliberato.

La relazione deve essere rimandata alla Commissione, che colla maggiore urgenza potrà decidere.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Per non costringerci a discutere sopra i « si dice », non potrebbe il relatore precisare l'errore, cui ha alluso, permettendoci così di renderci ragione se e quale influenza questo possa esercitare sulla Commissione?

Un errore io l'ho scorto. Ma se l'errore è quello, non mi sembra che spieghi nessuna influenza sulle conclusioni. Quindi io vorrei un chiarimento preciso ed autorizzato.

PRESIDENTE. Sarà bene che la Camera sia informata sul contenuto della relazione.

L'onorevole Picelli fu tratto in arresto per rispondere di due reati previsti dal codice penale, agli articoli 464, n. 2, e 465, n. 1, del reato previsto dalla legge sulle concessioni governative (art. 1) e del reato previsto dagli articoli 1 e 5 del Regio decreto 3 agosto 1919, n. 1360.

Il procuratore generale chiese l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Picelli, e non fece richiesta nei rapporti dello stato di detenzione del deputato Picelli.

La Commissione parlamentare, esaminando la domanda di autorizzazione a procedere, ritenne che dovesse essere concessa l'autorizzazione a procedere in giudizio solo per i reati previsti dagli articoli 464 e 465 del codice penale e articolo 1 della legge sulle concessioni governative.

Ritenne non doversi concedere l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Picelli per i reati previsti dagli articoli 1 e 5 del Regio decreto 3 agosto 1919, perchè questo decreto-legge non era stato presentato dal Governo al Parlamento per la conversione in legge.

La stessa Commissione ritenne che erroneamente il procuratore generale avesse chiesto soltanto l'autorizzazione a procedere in giudizio e che occorresse anche la autorizzazione a mantenere l'arresto nei rapporti dell'onorevole Picelli, perchè, se l'arresto si è verificato in flagranza, la Camera aveva sempre la facoltà di pronunziare il suo avviso sulla

legittimità o meno della detenzione preventiva del Picelli; e nei rapporti di questa richiesta, che il procuratore non aveva fatto, ma la Commissione riteneva dovesse la Camera esaminare, la Commissione proponeva alla Camera di non concedere l'autorizzazione per la detenzione preventiva del deputato Picelli.

Sicchè le conclusioni della Commissione sono tre: 1º) non mantenere lo stato di detenzione del deputato Picelli; 2º) concedere l'autorizzazione a procedere contro il deputato Picelli per i reati di cui agli articoli 464 e 465 del codice penale e dell'articolo 1 della legge sulle concessioni governative; 3º) non concedere l'autorizzazione a procedere nei rapporti del deputato Picelli per i reati previsti dagli articoli 1 e 5 del Regio decreto 3 agosto 1919.

Ora l'onorevole relatore dice che la Commissione è caduta in un errore materiale per una delle sue conclusioni e l'onorevole Modigliani chiede quale sia l'errore e se veramente sia necessario il ritorno degli atti alla Commissione per correggerlo.

L'onorevole Valentini ha dunque facoltà di rispondere.

VALENTINI ETTORE, *relatore*. Come risulta dagli atti della Commissione, questa ritenne che il decreto 2 ottobre 1921 non fosse stato portato alla ratifica della Camera. Pareva che fosse stato mandato al Senato, anzi pareva che fosse stato approvato. Si è potuto assodare dopo che al Senato non fu mandato mai. È stato bensì presentato alla Camera nel dicembre 1921 e mandato alla Commissione prima, che nominò relatore l'onorevole Riccio; il quale assunto al Governo non ha potuto più presentare la sua relazione. Cosicchè sta in fatto che il decreto 2 ottobre 1921, quello cioè che concerne l'inasprimento circa il porto abusivo di armi e il divieto di concedere la libertà provvisoria e la scarcerazione ed anche di consentire la sospensione della pena durante il gravame, è venuto alla Camera.

Ora la Commissione, partendo dal falso supposto che non fosse stato portato alla Camera, era venuta nel convincimento che quel decreto non potesse più avere efficacia, tanto più che quel decreto, *ope legis*, cessa di avere efficacia al 31 marzo corrente; e quindi autorizzò il procedersi contro il deputato Picelli, ma in istato di libertà. Oggi, assodato invece che il decreto è stato portato alla Camera nel dicembre ultimo e che la Camera ne è già in possesso, cade il ragionamento della Commissione.